

**PROGRAMMA NAZIONALE
INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027
CCI 2021IT05FFPR003**

**Organismo Intermedio Ministero della Giustizia
Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia
Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione**

**NOTA METODOLOGICA CHE RIPORTA LE TABELLE DEI COSTI UNITARI STANDARD DEL
PERSONALE**

Adozione delle Unità di Costo Standard (UCS) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al FSE+ di cui all'art. 53 (b) del Regolamento (UE) 2021/1060

AZIONE 3 - AMA MI

"Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti"

Versione	Data	Principali modifiche
1.0	xx	Prima emissione

INDICE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
1. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard.....	6
2. Determinazione del parametro di costo del personale interno.....	7
3. Determinazione del tempo produttivo utile.....	8
4. Determinazione del costo orario	8
5. Rendicontazione e verifiche.....	9
6. Aggiornamento della metodologia.....	10

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTO

- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i Regolamenti (UE) 2018/1046, (UE) 2013/1296, (UE) 2013/1301, (UE) 2013/1303, (UE) 2013/1304, (UE) 2013/1309, (UE) 2013/1316, (UE) 2014/223, (UE) 2014/283 e la Decisione (UE) 2014/541 che abroga il Regolamento (UE) 2012/966;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione)
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- la Comunicazione della Commissione – "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)" - Versione C/2024/7467;
- il DPR 10 marzo 2025, n. 66 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1 dicembre 2022 che approva il "PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003)

per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia - a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

- il Decreto Direttoriale n. 206 del 4 agosto 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – Autorità di Gestione PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 - con il quale è stato approvato il SI.GE.CO. "Sistema di Gestione e Controllo" del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021/2027 Versione 4;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021- 2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.C.M. del 29 maggio 2024, n. 78 che modifica il Regolamento del Ministero della Giustizia, tra l'altro, variando la denominazione del Dipartimento nel quale è incardinata la DGCPD in Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia (DIT);
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 18 settembre 2024 che disciplina l'organizzazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle Direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (DIT) di cui all'art. 5 bis del D.P.C.M. del 15 giugno 2015 n. 84/2015, successivamente modificato con Decreto 28 aprile 2025;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Dicembre 2024 che riporta "Armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro";
- la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), comma 128, articolo 1 che stabilisce l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025-2027;
- il Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Comparto Funzioni Centrali Triennio 2022 – 2024, firmato il 27 gennaio 2025;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

1. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard

L'individuazione delle Unità di Costo Standard (UCS) rappresenta una delle modalità messe a disposizione dalla normativa comunitaria per il rimborso dei costi ammissibili a un'operazione; una modalità alternativa rispetto a quello tradizionale basata sui costi effettivamente sostenuti e pagati dal Beneficiario e giustificati da fatture o da ricevute di pagamento (RDC, articolo 53, paragrafo 1, lett. a)), cosiddetti Costi reali.

Il Ministero della Giustizia intende adottare tale forma di rappresentazione dei costi nell'ottica di ridurre l'onere amministrativo correlato alla gestione e ai processi di rendicontazione e controllo dell'Azione 3¹ – AMA MI – del Programma Nazionale Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, rispetto alla quale il Ministero stesso è *Organismo Intermedio* e i Centri per la giustizia minorile (CGM)² sono i *Beneficiari*.

Questi ultimi, considerato che le UCS di seguito individuate in conformità a quanto previsto dall'articolo 55, paragrafo 2, del RDC, rappresentano la *migliore approssimazione possibile dei costi ammissibili effettivi (reali) concretamente sostenuti per l'attuazione di un'operazione*³, potranno rendicontare gli oneri sostenuti in relazione al personale (dipendente) che prende parte all'attuazione dell'Azione con tali parametri quantificati su base oraria. I Beneficiari non dovranno quindi attestare le proprie attività tramite la dimostrazione delle spese sostenute (comprovate dai relativi documenti giustificativi); i Beneficiari dovranno invece dare prova della realizzazione delle attività svolta o del raggiungimento dei risultati previsti dalla Convenzione sottoscritta con la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione del Ministero della Giustizia.

¹ “Una Giustizia più Inclusiva, Inclusion socio lavorativa dei soggetti in esecuzione penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”

² Organi del decentramento amministrativo di livello dirigenziale non generale del Ministero della Giustizia con competenza territoriale

³ Cfr. Comunicazione della Commissione C/2024/7467 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 53 del RDC, per il calcolo delle UCS relative al personale dei CGM è stato adottato un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati e informazioni oggettive. Detto metodo è **giusto** in quanto basato su dati pertinenti e informazioni fondate; il metodo è **equo** in quanto non favorisce alcuno dei Beneficiari a discapito di altri; il metodo è **verificabile** in quanto è documentato il metodo di calcolo.

2. Determinazione del parametro di costo del personale interno

La quantificazione delle Unità di Costo standard è stata determinata a partire dai dati relativi al trattamento tabellare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile del comparto Funzioni centrali triennio 2022 – 2024, in relazione al profilo di assunzione (Aree) del personale dedicato (Elevata professionalità, Funzionari, Assistenti, Operatori).

Ai fini del computo si è fatto riferimento alla parte fissa e continuativa delle retribuzioni; non si è tenuto conto, invece, della parte variabile così come non si è tenuto conto delle erogazioni *ad personam*.

Sono stati calcolati, quindi, i costi totali annui lordi per l'impiego aggiungendo ai valori della retribuzione tabellare annua:

- la retribuzione differita (13a mensilità);
- l'indennità di amministrazione (annua), voce prevista contrattualmente e determinata ai sensi del DPCM 27 dicembre 2024;
- l'indennità di vacanza contrattuale prevista dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), articolo 1, comma 128;
- i contributi previdenziali pari al 24,20%;
- il TFR pari al 6,91%;
- l'IRAP pari al 8,50%.

AREA	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	TREDICESIMA MENSILITA'	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 13 mensilità)	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE ANNUA(1) (per 13 mensilità)	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2025(2) (per 13 mensilità)	RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA (lordo dipendente)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (24,2%)	TFR (6,91%)	IRAP (8,50%)	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
	a	b=a/12	c=a+b	d	e	f=c+d+e	g=24,2%*f	h=6,91%*f	i=8,5%*f	l=f+g+h+i
ELEVATA PROFESSIONALITA'	34.634,49	2.886,21	37.520,70		375,21	37.895,90	9.170,81	2.618,61	3.221,15	52.906,47
FUNZIONARI	25.363,13	2.113,59	27.476,72	4.959,94	274,77	32.711,43	7.916,17	2.260,36	2.780,47	45.668,43
ASSISTENTI	20.884,37	1.740,36	22.624,73	3.660,21	226,25	26.511,19	6.415,71	1.831,92	2.253,45	37.012,27
OPERATORI	19.847,64	1.653,97	21.501,61	3.638,36	215,02	25.354,99	6.135,91	1.752,03	2.155,17	35.398,10

3. Determinazione del tempo produttivo utile

Poiché il contributo erogato per le iniziative finanziate verrà calcolato sulla base del tempo, espresso in "ore", effettivamente impiegato dal personale dipendente nell'attuazione dell'iniziativa finanziata, il costo annuale lordo, come sopra determinato, è stato diviso in relazione al - potenziale - orario di lavoro indicato nel CCNL applicato (articolo 18 del CCNL) cui sono state sottratte le ore relative a ferie (articolo 21 del CCNL), riposi per festività (Legge n. 260/1949) e festività soppresse (Legge n. 937/1977):

Tempo produttivo	Ore
52 settimane per 36 ore	1872,00
Ferie (28 giorni)	-201,60
Riposi per festività e feste soppresse (4 giorni x 7,2 ore)	-28,80
Festività (11 giorni x 7,2 ore)	-79,20
Ore lavorabili anno	1562,40

4. Determinazione del costo orario

Il Costo annuo lordo calcolato per singola Area professionale del Ministero, rapportato alle ore potenzialmente lavorabili, ha consentito di determinare il **Costo unitario orario** (arrotondato) che viene rappresentato come segue:

AREA	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	COSTO UNITARIO ORARIO	COSTO UNITARIO ORARIO arrotondato
	a	b=a/1.562,40	
ELEVATA PROFESSIONALITA'	52.906,47	33,86	34,00
FUNZIONARI	45.668,43	29,23	29,00
ASSISTENTI	37.012,27	23,69	24,00
OPERATORI	35.398,10	22,66	23,00

5. Rendicontazione e verifiche

Per ciascuna Area professionale i parametri di costo individuati costituiscono il riferimento per la determinazione del contributo dovuto, calcolato sulla base delle ore effettive impiegate dal personale dipendente sull'attività finanziata come attestate dal Beneficiario in fase di rendicontazione. Il contributo, così determinato e rimborsato, è considerato tale a fronte di *spesa effettivamente sostenuta*, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al numero delle ore impiegate dal personale dipendente sul progetto finanziato, tutte le informazioni e i dati dovranno essere attestati, giustificati e archiviati dal Beneficiario al fine di assicurare un'adeguata trasparenza nell'attuazione, anche in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal Sistema di Gestione e Controllo del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, come adottato dall'Organismo intermedio Ministero della Giustizia.

Le ore/uomo dovranno essere, pertanto, registrate in un apposito sistema di rilevazione che ne consenta la rappresentazione in *timesheet* e/o report, atti a dimostrare il tempo dedicato e la sua coerenza rispetto all'avanzamento delle attività.

Questa la documentazione che dovrà essere prodotta dal Beneficiario ai fini della consuntivazione del costo del personale:

- un ordine di servizio o strumento equivalente attestante per ciascuna unità di personale l'assegnazione alle attività previste dal progetto approvato;
- *timesheet* (o altro strumento di rilevazione dell'orario di lavoro correlato alle attività svolte);
- relazione delle attività svolte dal personale impiegato sul progetto nel periodo oggetto di rendicontazione.

Utilizzando l'opzione di semplificazione offerta dai costi unitari orari standard ai fini della rendicontazione del costo del personale, il contributo finanziario del progetto sarà riconosciuto moltiplicando il numero effettivo di ore lavorate sull'iniziativa per il costo unitario orario determinato per ciascuna Area professionale.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte dell'Ufficio dei Controlli di I livello secondo la normativa UE e nazionale applicabile per l'attuazione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 ivi compreso il Sistema di Gestione e Controllo del Programma stesso.

Poiché ai fini della determinazione del costo sono state prese in considerazione le informazioni relative al *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile del comparto Funzioni centrali triennio 2022 – 2024* relativo al personale non dirigente, la rendicontazione tramite UCS sarà prevista esclusivamente per i costi del personale contrattualizzato tramite il suddetto CCNL. Ne consegue che eventuale personale rientrante in altri comparti dovrà essere rendicontato a costi reali.

6. Aggiornamento della metodologia

Il presente documento sarà revisionato qualora intervengano aggiornamenti o modifiche al quadro normativo di riferimento che ne richiedano un adeguamento, in particolare inerenti alla base dati presa a riferimento (CCNL).